

## E) LEGNAMI

### E. 1 - COMPRAVENDITA LEGNAMI «IN PIEDI»

1 - **Vendita delle piante «in piedi».** - Nelle vendite di piante «in piedi» il compratore ha il diritto di asportare dal fondo le piante con le ramaglie, segandole raso - suolo. Le ramaglie che non vengono ritirate dal compratore devono a cura e spese di lui essere trasportate nella parte di campo indicata dal proprietario o dall'affittuario del fondo.

Nelle vendite delle piante «in piedi» è il compratore che provvede all'abbattimento, riduzione in tronconi, trasporto, ecc. Qualora per particolare accordo le operazioni di cui sopra vengano eseguite dal venditore, questi è tenuto a ridurre le piante medesime in tronconi secondo le misure indicate dal compratore.

2. - **Commisurazione del prezzo.** - Le piante in piedi si vendono a numero «a forfait» per un lotto completo, oppure a peso. Per le piante abbattute il prezzo è commisurato al quintale.

3. - **Contrassegno delle piante.** - Il venditore contrassegna in precedenza le piante che intende contrattare; il compratore, qualora non abbia contrattato tutte le piante già contrassegnate, sovrappone un marchio speciale a quelle che sono oggetto della compravendita.

4. - **Ritiro delle piante.** - Nelle vendite delle piante «in piedi» oppure già atterrate ma nel campo, il compratore è tenuto a ritirare le piante contrattate prima che il venditore per le particolari colture dei campi stessi ne abbia a risentire danni, oppure nel più prossimo periodo in cui il venditore o l'affittuario abbiano a soffrire il minor danno nelle varie colture dei campi.

5. - **Pesatura.** - Quando le piante vengono contrattate a q.le la pesatura deve avvenire alla pesa pubblica più vicina al luogo di produzione.

6. - **Pagamento.** - Il pagamento delle piante «in piedi» viene effettuato prima dell'inizio dei lavori di abbattimento. Se le piante vengono contrattate già abbattute, il pagamento viene eseguito all'atto della consegna.

### E. 2 - COMMERCIO DEL LEGNAME DI PIOPPI IN TRONCHI

7. - **Definizioni.** - I tronchi di pioppo secondo la loro destinazione industriale si distinguono in tronchi da trancia, tronchi per fiammiferi, tronchi per segheria, tronchi per cartiera, tronchi per sfibratura e cimali.

TRONCHI DA TRANCIA: si intendono quelli di diametro minimo di 21 cm in punta, a forma cilindrica, senza nodi, esenti da tarli, gelo, spaccature ed altri

difetti palesi ed occulti, con poco cuore e tagliati a lunghezze fisse da convenirsi preventivamente fra le parti.

TRONCHI PER FIAMMIFERI: sono quelli aventi le stesse caratteristiche dei tronchi da trancia ma con diametro in punta non inferiore a cm 15 e non superiore a cm 21.

TRONCHI PER SEGHERIA: si intendono quelli non atti per trancia e per fiammiferi con un diametro minimo di cm 20 in punta, con esclusione dei tronchi tarlati.

TRONCHI PER CARTIERA: si intendono quelli aventi le stesse caratteristiche dei tronchi per segheria e con un diametro minimo in punta di cm 10.

TRONCHI PER SFIBRATURA: si intendono quelli che per essere difettosi o tarlati non sono atti agli usi sopra indicati. Tali tronchi si distinguono in due categorie: la prima con diametro oltre i 10 cm; la seconda categoria o cimali aventi un diametro da cm 5 a 10.

8. - **Vendita di tronchi a taglio.** - Quando nella vendita dei pioppi ancora in piedi si usa la clausola «a taglio ... » seguita dalla precisazione del diametro minimo da concordarsi preventivamente fra le parti, il compratore è tenuto a ritirare tutti i tronchi ricavabili dalla partita di piante trattate fino al diametro minimo concordato.

Il venditore è tenuto ad abbattere le piante ed a sezionarle nei punti segnati preventivamente dal compratore; le spese delle suddette operazioni e quelle di carico dei tronchi sezionati sul mezzo di trasporto sono a carico del venditore.